

**La valutazione dei rischi da
interferenze e la gestione di
contratti di appalto, d'opera o
di somministrazione**

Definizioni – parte I



Datore di Lavoro Committente: soggetto che affida “lavori, servizi e forniture” ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda

Contratto d'appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro

Contratto d'opera (o contratto di lavoro autonomo): quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente.

Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose



L'appaltatore è un imprenditore che ha un'organizzazione imprenditoriale complessa e articolata con la quale organizza le risorse e i mezzi utili e impartisce ai propri dipendenti le istruzioni opportune per l'esecuzione del lavoro.



Il prestatore d'opera è un artigiano, un professionista intellettuale o un piccolo imprenditore che fornisce direttamente il proprio lavoro, eventualmente con l'aiuto di familiari e/o pochi collaboratori.



Coinvolge tre soggetti:

- **Somministratore = agenzia**
- **Utilizzatore = impresa, professionista o privato cittadino**
- **Lavoratore**

Il DUVRI: cos'è?

D. Lgs. 81/2008, Titolo I, Capo III

Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda:

- a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi attraverso:
 - l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
 - l'autocertificazione dell'impresa del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (art 47 del Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il DUVRI: cos'è?

D. Lgs. 81/2008, Titolo I, Capo III

Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

2. I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- b) Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

Il DUVRI: cos'è?

D. Lgs. 81/2008, Titolo I, Capo III

Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori elaborando **un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i **rischi da interferenze** ovvero individuando, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

In caso di redazione del documento il DUVRI è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Il DUVRI: quando?

D. Lgs. 81/2008, Titolo I, Capo III

Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

3bis. L'obbligo di cui al comma 3 non si applica

- ai servizi di natura intellettuale
- alle mere forniture di materiali o attrezzature
- ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 *uomini-giorno*, sempre che essi non comportino rischi derivanti da:
 - ✓ rischio di incendio di livello elevato
 - ✓ svolgimento di attività in ambienti confinati
 - ✓ presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'*allegato XI (*)* del presente decreto.

METODO ANALITICO:

media giornaliera dei lavoratori X giorni necessari a realizzare l'opera

METODO DEL COMPENSO REVISIONALE:


importo presunto dei lavori X incidenza presunta % dei costi della manodopera sul costo complessivo/ costo medio di un "uomo giorno"

(*) ALLEGATO XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.148
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Il DUVRI: quando?



Applicazione dell'art 90 del D.Lgs.81/2008 (Cantieri)

Definizioni – parte II

Interferenza: circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.



si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa.



Definizioni – parte III

Rischi da interferenze: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva evidenziati nel DUVRI.



- immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi
- esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore
- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)


Interferenze

ASSENZA DI INTERFERENZA SPAZIALE E TEMPORALE

INTERFERENZA SPAZIALE E TEMPORALE



Interferenze



INTERFERENZA SPAZIALE MA NON
TEMPORALE



Assenza di rischi da interferenza???



ESEMPIO

Ditta delle pulizie che usa detergenti
'persistenti' (interferenza differita)

Interferenze



INTERFERENZA TEMPORALE MA
NON SPAZIALE



Assenza di rischi da interferenza???



ESEMPIO

Ristrutturazione edile 'importante'
in due locali vicini (attigui, uno
sopra l'altro,)

Il DUVRI deve contenere....

- ✓ **identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata)**
- ✓ **descrizione dell'Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree interessate dalle attività oggetto dell'appalto**
- ✓ **descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori**
- ✓ **identificazione dei locali a disposizione dell'Appaltatore**
- ✓ **individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali**
- ✓ **valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro**
- ✓ **cronoprogramma delle attività:**
 - ❖ **attività oggetto dell'appalto**
 - ❖ **aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività**
 - ❖ **attività lavorative omogenee per rischio**
 - ❖ **esecutori delle attività**
- ✓ **organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare**
- ✓ **computo dei costi della sicurezza**
- ✓ **coordinamento delle fasi lavorative**

Il DUVRI: com'è?

- Il DUVRI è redatto dal committente, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare, evidenziando tutti i possibili rischi da interferenza, integrando il documento e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale
- Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implicino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso)
- Il DUVRI è un documento DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature, ecc.;
- Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC (Piano sicurezza e coordinamento) redatto dal CSP (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione) ed accettato dalle Imprese